



Direzione Polizia Locale di Venezia

Il Comandante Generale

PG 2017. 381060 del 09.08.2017 OR.2017. 576

Oggetto: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Centro Storico, Sestiere di San Polo campo San Rocco, in occasione del concerto per la festa di San Rocco.

Premesso che il Sig. Franco Posocco, in qualità di Guardian Grando della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco, ha richiesto con istanza prot n. 2017/329224 l'occupazione di suolo pubblico per il giorno 16 Agosto 2017 al fine di svolgere un concerto con entrata ad invito;

Vista l'autorizzazione prot. n°. 2017/376315 con la quale il Comune di Venezia concede l'occupazione di suolo pubblico per mq 450 per lo svolgimento del concerto in occasione della Festa di San Rocco;

Considerata quindi la necessità di tutelare la sicurezza delle persone, la regolarità dei flussi pedonali, il posizionamento di 550 sedie tipo regista e l' esecuzione del concerto stesso;

Visti l'art 107 del D.lgs n° 267 del 18..08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art 21bis della Legge 07.'08.1990 n° 241;

Visto l'art 17 paragrafo "i" capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

ORDINA

Che nella giornata del 16 Agosto 2017 dalle ore 19.30 alle ore 22.30 e comunque sino al termine del concerto, al fine di permettere lo svolgimento del Concerto in occasione della festa di San Rocco, il campo San Rocco venga chiuso al pubblico passaggio.

Il flusso pedonale verrà deviato per calle del Castel Forte, Sottoportico della Scuola e Calle Fianco la Scuola.

Le deviazioni della circolazione pedonale e la chiusura dell'area del concerto saranno a carico della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco.

Alla fine del Concerto i luoghi dovranno essere ripristinati al fine di consentire il libero transito pedonale.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia, per gg.15 consecutivi; la stessa verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà ai sensi dell'art 7bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267, così come integrato dal D.L. 31 Marzo 2003 n° 50 convertito con L. 20 Maggio 2003 n°116, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell'art 16 della L. 24. Novembre 1981 n°689 è ammesso il pagamento per tutti gli obbligati entro 60 gg dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

Gli Organi di Polizia sono incaricati al assicurare il rispetto della presente Ordinanza.

A norma dell'art 3 comma 4° della L. 241/1990 contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n°1199 è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato per motivi di legittimità.

Venezia, 08 Agosto 2017

Il Comandonie Generale Gran Uff . Dott. Marco Agostini